

La *smart litigation* di Edoardo Errico

Riflessioni al tempo del Covid19 su una riforma efficiente e sostenibile del rito civile

Nel registrare in agenda i rinvii di ufficio dovuti all'emergenza sanitaria, in molti si sono chiesti se non fosse stata invece possibile una trattazione almeno parziale delle cause.

Nella quasi totalità delle udienze di prima comparizione, il giudice non doveva far altro che fissare i termini ex art. 183 Vi comma c.p.c. Così come, alle udienze fissate per l'ammissione dei mezzi istruttori, il giudice doveva solo esaminare le memorie depositate già da tempo e decidere di quali prove disporre l'assunzione.

Anche le udienze nelle quali era previsto il conferimento dell'incarico ad un C.T.U. comportavano essenzialmente l'emissione di un'ordinanza. A maggior ragione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice si sarebbe limitato a fissare i termini per lo scambio di conclusionali e repliche.

In definitiva, solo laddove fosse stata fissata l'assunzione di prove testimoniali o dell'interrogatorio formale e/o comparizione personale delle parti, ed in pochi altri casi peculiari, il rinvio di ufficio era davvero inevitabile.

Il decreto che regola la fase successiva alla sospensione prevede la trattazione scritta mediante invio telematico delle verbalizzazioni, in quanto il rito attuale impone comunque la celebrazione delle udienze.

Udienze, come appena abbiamo visto, spesso inutili.

Ed allora, proviamo ad immaginare una riforma del processo civile in direzione opposta a quella del disegno di legge allo studio, che vira ulteriormente verso l'oralità, abolendo addirittura le memorie conclusionali.

Il processo moderno, invece, dovrebbe essere quanto più possibile "telematico", non nel senso di essere celebrato in videoconferenza, che comporta comunque notevoli problemi (soprattutto di garanzia del diritto di difesa), ma formato essenzialmente da note scritte depositate nel PCT, riservando le udienze alla assunzione dei mezzi istruttori ed ai soli casi in cui il giudice le ritenga necessarie.

L'atto introduttivo, che può ben essere un ricorso per ogni tipo di controversia, deve certamente essere esaustivo, così come esaustiva deve essere la comparsa di risposta. Il ricorrente avrà quindi la possibilità di depositare una memoria integrativa, corredata da eventuale documentazione, per controdedurre e formulare ulteriori richieste istruttorie rese necessarie dalle difese del resistente. Questi, a sua volta, avrà analogo diritto alla replica.

Due memorie in luogo delle quattro attuali e nessuna udienza.

Solo a questo punto, infatti, il giudice esaminerà il fascicolo, decidendo direttamente sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie.

Per l'escussione dei testimoni o l'interrogatorio delle parti, fisserà un'udienza, per il conferimento dell'incarico ad un CTU valuterà se farlo via posta elettronica, ovvero con convocazione in udienza. Una volta esaurita l'assunzione delle prove, il giudice potrà emettere ordinanza ex art. 185 bis o riservare la causa a sentenza, concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche, che restano un momento fondamentale della causa, che non sembra opportuno abolire (come attualmente in discussione).

In tal modo, gli avvocati eviterebbero di doversi recare in Tribunale per almeno tre udienze attualmente indispensabili (prima comparizione, ammissione dei mezzi istruttori, conclusioni), ma spesso poco significative, in quanto ridondanti rispetto alle difese scritte già svolte. I giudici dedicherebbero il loro tempo ad udienze realmente pregnanti, prendendo anche la maggior parte delle decisioni con maggiore ponderazione.

Le cancellerie vedrebbero ridursi il faticoso spostamento dei fascicoli cartacei e le attività connesse all'organizzazione delle udienze.

Infine, augurandoci di non rivivere mai un'esperienza simile a quella attuale, nella quale un rito che potremmo definire *smart* avrebbe limitato i problemi, si neutralizzerebbero gran parte dei rinvii di ufficio dovuti ad assenza contingente del magistrato (per malattia, partecipazione a convegni, ferie impreviste...). Ed le cause per le quali era fissata l'udienza dinanzi al magistrato assente sarebbero rinviate a data più vicina, vista la drastica riduzione del carico quotidiano.

Ribadendo che al giudice sarebbe sempre consentito di fissare un'udienza per qualsiasi necessità, ovvero di sentire gli avvocati in videoconferenza, il risparmio in termini economici, di tempo, di spostamenti e di energie sarebbe evidente, senza pregiudizio alcuno – anzi! – per la “qualità” del processo, obiettivo che spesso (ed anche nel progetto di riforma attualmente in discussione) viene purtroppo subordinato alle esigenze di speditezza.

Con nove articoli (quelli che seguono costituiscono ovviamente solo uno spunto di riflessione) si può nell'immediato limitare i danni che l'emergenza sanitaria ha prodotto e produrrà sul sistema giudiziario civile, ma anche reinventare un processo più flessibile e più efficiente, pienamente gestibile con una limitata presenza fisica dei diversi soggetti interessati.

Un processo in linea con il mondo post-Covid19 che ci attende.

IPOTESI DI STUDIO SULLA RIFORMA

ART. 1 (Introduzione del giudizio)

Le azioni giudiziarie ordinarie, anche in materia di lavoro, previdenza e locazione, si introducono con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., che deve contenere ogni elemento necessario per la valutazione della domanda, l'articolazione dei mezzi istruttori richiesti, l'indicazione analitica dei documenti contestualmente prodotti e la quantificazione in termini economici della pretesa, laddove sia richiesta una condanna al pagamento di una somma pecuniaria.

L'obbligo di quantificazione economica risponde ad esigenze di correttezza processuale, consente alle parti resistenti di formulare previsioni sull'entità dell'esborso potenziale, impedisce l'evasione fiscale sul contributo unificato.

ART. 2 (Provvedimenti preliminari)

Il giudice verifica le condizioni di proponibilità e procedibilità del ricorso, disponendo l'esecuzione delle eventuali integrazioni entro termine perentorio, trascorso il quale, il giudizio di estingue. La mancata rilevazione di eventuali irregolarità in tale fase preliminare impedisce che possano essere sollevate successivamente di ufficio, salva comunque l'eccezione della parte resistente.

Il giudice fissa quindi con decreto il termine entro il quale il ricorso va notificato alla parte resistente, e quello entro il quale deve avvenire la costituzione, nelle modalità previste dall'art. 416 c.p.c.

Tali termini sono di norma rispettivamente di 30 giorni dalla comunicazione del decreto e 60 giorni dalla notifica del ricorso, ma possono essere ridotti dal giudice fino alla metà in caso di urgenza.

La verifica preliminare ha la finalità di evitare successivi rallentamenti del giudizio o sentenze meramente processuali.

ART. 3 (Obbligo di costituzione telematica)

La costituzione delle parti avviene solo con modalità telematica.

Il deposito fisico degli originali può avvenire per ordine del giudice o su istanza di parte sottoposta a provvedimento autorizzativo,

fermo l'obbligo di allegare al fascicolo telematico copia di tutto quanto prodotto.

L'obbligo di costituzione telematica risponde all'esigenza generale di limitare gli spostamenti, evitando che i difensori delle parti resistenti siano costretti a recarsi presso l'Ufficio Giudiziario per estrarre copia dei documenti.

ART. 4 (Costituzione del resistente)

La costituzione del resistente viene comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC.

Il ricorrente, entro 10 giorni dalla comunicazione, può depositare una nota controdeduttiva contenente eccezioni e corredata da nuove richieste istruttorie nonché nuovi documenti, a condizione che tali ulteriori attività siano conseguenti alle difese svolte dal resistente, per ragioni che vanno espressamente indicate.

A sua volta, la parte resistente ha termine di 10 giorni dalla comunicazione della nota di cui al comma precedente per depositare le proprie controdeduzioni ed integrazioni dipendenti dalle nuove difese svolte dal ricorrente.

Se vi è istanza di chiamata in causa, il giudice provvede con decreto: in tal caso, i termini per lo scambio delle note controdeduttive decorrono dalla costituzione dell'ultima parte chiamata in causa ovvero, in caso di contumacia, dalla scadenza del termine fissato per la costituzione.

La fase prevista dall'art. 4 esaurisce lo scambio di quattro memorie attualmente previsto tra la costituzione e l'esame delle richieste istruttorie, ed assorbe l'udienza di prima comparizione.

ART. 5 (Provvedimenti del giudice)

Dopo la scadenza dell'ultimo termine per note, il giudice provvede sulle istanze delle parti.

Se ritiene la causa matura per la decisione, fissa un termine per il deposito di memoria contenente la precisazione definitiva delle conclusioni, nella quale le parti possono brevemente svolgere ulteriori argomentazioni difensive. La sentenza è emessa entro 30 giorni dalla precisazione delle conclusioni.

Se la causa non è matura per la decisione, il giudice, previa valutazione sull'opportunità di tentare la conciliazione, provvede

sull'ammissione dei mezzi istruttori: nei casi in cui sia necessario procedere all'escussione di testimoni ovvero all'interrogatorio delle parti, fissa l'udienza dinanzi a sé.

Nell'intimazione ai testimoni deve essere precisato l'obbligo, la cui inosservanza comporta sanzione pecuniaria, di avvertire il difensore intimante di essere impedito a deporre all'udienza fissata: il difensore deve darne avviso alle altre parti ed al giudice, che fissa nuova udienza per l'escussione del teste.

Laddove disponga consulenza tecnica di ufficio, il giudice può decidere, secondo le necessità del caso specifico, se fissare l'udienza per il conferimento dell'incarico, ovvero provvedere con ordinanza comunicata alle parti ed al C.T.U, che accetta l'incarico a mezzo PEC e fissa contestualmente l'inizio delle operazioni peritali. Entro tale scadenza, le parti possono formulare istanza al giudice per la modificazione o integrazione dei quesiti e la riconsulenza del consulente.

Il secondo comma dell'art. 5 si riferisce all'ipotesi di causa documentale. La tendenziale esaustività delle memorie di costituzione e controdeduzione rende in tal caso superfluo lo scambio delle conclusioni, non essendovi state attività istruttorie da commentare.

ART. 6 (Fissazione delle udienze non istruttorie)

Il giudice, anche su istanza di parte, laddove lo ritenga opportuno, può fissare un'udienza per la comparizione dei difensori ed eventualmente del C.T.U. per la trattazione di in ogni fase del giudizio, nonché per eseguire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 185 bis c.p.c. L'udienza può essere tenuta in videoconferenza, secondo le modalità previste da ciascun Ufficio Giudiziario, tra le ore 9.00 e le ore 18.00 di qualsiasi giorno non festivo, escluso il sabato e la domenica. Resta salva la possibilità per i difensori di delegare un sostituto.

L'art. 6 consente al giudice di gestire la causa in modo sostanzialmente analogo a quello attualmente previsto dal codice di rito, giacché può fissare una o più udienze durante l'intero corso della lite. Ciò dovrà auspicabilmente avvenire solo laddove la natura del procedimento lo renda opportuno.

Parallelamente al miglioramento dei sistemi di videoconferenza, tali udienze - che non riguardano l'assunzione delle prove - potranno essere intensificate, laddove nella pratica si dovessero rilevare controindicazioni alla trattazione scritta. Allo stato, per

evidenti ragioni, appare opportuno limitare il più possibile la frequenza delle udienze.

ART. 7 (Precisazione delle conclusioni)

Esaurita la fase istruttoria, il giudice, con provvedimento reso al termine dell'udienza fissata per l'espletamento delle prove orali, ovvero con ordinanza resa fuori udienza entro 15 giorni dal deposito della C.T.U., fissa il termine per il deposito della memoria contenente la precisazione definitiva delle conclusioni, nonché l'eventuale richiesta di rinnovo della C.T.U. o di convocazione del consulente di ufficio per chiarimenti, che il giudice ha comunque facoltà di disporre in qualsiasi momento.

Con ulteriore istanza comunicata alle parti, il giudice, laddove non ritenga di disporre un supplemento di istruttoria, fissa i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, che vanno dimezzati in caso di giudizio di semplice soluzione.

L'art. 7 assorbe l'udienza di precisazione delle conclusioni, che spesso si risolve in una mera formalità, senza comprimere le possibilità difensive delle parti.

ART. 8 (Atto di appello)

L'appello si propone con ricorso depositato telematicamente e quindi notificato, con il decreto di assegnazione, con le modalità previste dall'art. 1. La parte appellata si costituisce con le modalità di cui all'art. 2. L'appellante ha facoltà di replicare entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione degli appellati, che a loro volta hanno 20 giorni per replicare alle controdeduzioni dell'appellante.

La causa viene quindi decisa in camera di consiglio, salva la facoltà della Corte di fissare un'udienza per la comparizione dei difensori ed eventualmente delle parti, ovvero per l'assunzione di mezzi istruttori. In tal caso, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui agli articoli precedenti, incluso lo scambio di memorie conclusionali e repliche, reso necessario dalle ulteriori attività svolte nel secondo grado di giudizio.

Il procedimento di appello diviene tendenzialmente scritto, con previsione di udienze pubbliche solo in caso di assunzione di mezzi istruttori o altre esigenze specifiche del singolo processo. Pertanto, solo in tale eventualità le parti potranno depositare le memorie conclusionali, essendo di norma sufficienti quelle di costituzione e controdeduzione.

ART. 9 (Norme transitorie)

Gli articoli della presente legge si applicano a tutti i processi in corso che non siano stati già riservati a sentenza.

La trasformazione del rito deve essere tuttavia disposta dal giudice con ordinanza comunicata alle parti dalla cancelleria, nella quale vengono fissati i termini per le eventuali integrazioni delle difese ed indicate le modalità di prosecuzione del giudizio.

Laddove non sia comunicata l'ordinanza di cui al comma precedente, resta ferma l'udienza precedentemente fissata, che, salvo diverse esigenze contingenti, viene comunque tenuta e trattata in base al provvedimento già emesso. Al termine di tale udienza, il giudice dispone la trasformazione del rito, fissando le modalità di prosecuzione del giudizio.

La norma ha, tra l'altro, la finalità di recuperare molte delle udienze rinviate di ufficio, poiché il giudice potrà emettere l'ordinanza prima della prossima udienza e quindi riprendere anticipatamente la trattazione della causa, ammettendo prove, disponendo CTU o fissando termini per il deposito di difese scritte.

Art. 10 (Norme transitorie per l'emergenza)

In considerazione della attuale situazione di emergenza che impedisce la trattazione delle cause e rischia di saturare i sistemi informatici e le cancellerie, si impone l'adozione di norme eccezionali anche derogativa dell'attuale disciplina processuale.

10.1 Le udienze già fissate a far data dal primo giugno 2020 restano confermate, e saranno tenute, fino al 31 luglio, dal solo giudice in camera di consiglio.

10.2 Le parti che abbiano interesse a formulare deduzioni aggiuntive o modificative rispetto agli scritti già depositati hanno facoltà, senza che sia necessario uno specifico provvedimento del giudice, di inviare alle altre parti a mezzo PEC un foglio di note, caratterizzato da opportuna concisione, entro 10 giorni dalla data dell'udienza.

Entro 5 giorni è consentito inviare a mezzo PEC ulteriori brevi note controdeduttive.

Entro il girono successivo dalla scadenza del termine, le note andranno depositate telematicamente.

10.3 La mancata ricezione di note comporterà come l'esame delle difese già formulate, senza che la parte sia ritenuta assente, a meno che non abbia depositato dichiarazione di rinuncia agli atti.

10.4 Il giudice, entro la giornata fissata per l'udienza, emette i provvedimenti resi necessari dallo stato del giudizio.

In particolare, in prima udienza, provvede alla fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c., laddove siano stati richiesti, ovvero ammette i mezzi istruttori.

Allo scadere dei termini ex art. 183 si pronuncia sulle istanze istruttorie con ordinanza resa fuori udienza.

Se dispone C.T.U., formula i quesiti ed invita il C.T.U. a comunicare a mezzo PEC da depositarsi nel fascicolo telematico l'accettazione dell'incarico entro un termine prefissato, dal quale le parti hanno dieci giorni per formulare eventuali osservazioni scritte.

All'esito, con ordinanza fuori udienza, il giudice formula eventuali integrazioni o modifiche ai quesiti ed invita il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni a mezzo PEC.

Se dispone l'assunzione di prove testimoniali, o l'interrogatorio libero o formale delle parti, o ritiene di dover comunque tenere l'udienza, rinvia a data successiva al 30 settembre 2020.

Analogamente, dispone in camera di consiglio il rinvio per le conclusioni, l'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. l'assegnazione della causa sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., o ed ogni altro provvedimento che non comporti la celebrazione di una udienza.

10.5 Nelle cause trattate con rito speciale, laddove la natura della questione possa consentire lo svolgimento di attività che non comportino la presenza fisica di parti ed avvocati, il giudice emette gli opportuni provvedimenti con ordinanza in camera di consiglio, applicando, ove compatibili, gli articoli precedenti.

Diversamente, fissa l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori, per la comparizione delle parti, o per la discussione orale, laddove non possa essere sostituita da uno scambio di memorie scritte, a data successiva al 30 settembre 2020.